

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO**

Prot. 42755  
N. Id.

Roma, 02/05/2001

CIRCOLARE n. 3550/6000

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CUI ALL'ART.14 BIS

Il regime di sorveglianza speciale, attraverso la restrizione calibrata dell'offerta trattamentale nei confronti di soggetti che durante la detenzione assumono atteggiamenti intimidatori, minacciosi e prevaricatori nei riguardi dei codetenuiti o degli operatori penitenziari, rappresenta un valido strumento per il ripristino e il mantenimento dell'ordine e la sicurezza negli istituti.

A tal fine, già da qualche tempo, si è curato a un più puntuale raccordo tra le prescrizioni della parte dispositiva del decreto di applicazione e la specifica condotta del detenuto che ha reso necessaria tale misura.

In via generale, forse anche per il numero particolarmente contenuto dei soggetti interessati, si sono rilevate diversità procedurali degli istituti penitenziari che devono essere superate.

Si dispone quanto segue.

§ 1. I Provveditori e l'Ufficio Centrale dei detenuti, in puntuale esecuzione del fono circolare 6 maggio 1997, n.23882.323285 (allegato 1), si astengono, dopo l'apertura del procedimento di applicazione, dal trasferire il detenuto in altro istituto per motivi diversi da esigenze di giustizia e di salute. La prassi contraria, che si dispone di abbandonare, comporta difficoltà per la valutazione del detenuto trasferito; ciò sia da parte del consiglio di disciplina integrato dell'istituto dal quale proviene il detenuto, che, pur avendone conoscenza personale, non ha più il fascicolo dello stesso; sia da parte del consiglio di disciplina dell'istituto ove il detenuto è stato trasferito, che non ha potuto seguirne in concreto l'*iter* penitenziario.

§ 2. Se tuttavia prima dell'apertura del procedimento il detenuto sia stato trasferito, il consiglio di disciplina integrato dell'istituto ove egli sia presente provvede ad emettere nei tempi stabiliti dal regolamento (ovvero 10 giorni al massimo) il richiesto parere, che sarà reso seguendo il modello A allegato alla presente circolare (allegato 2).

§ 3. Il parere è inoltrato con posta celere all'Ufficio Centrale e vi sono allegati i provvedimenti disciplinari irrogati al detenuto nell'ultimo biennio. Se in essi non risulti descritto il fatto, si unisce il documento (verbale, rapporto) dove sia descritta la condotta sanzionata.

§ 4. Taluni esperti che integrano il consiglio di disciplina hanno richiesto (e talora preteso) di effettuare un periodo di osservazione prima di riferire in sede di consiglio di disciplina. Le LL.SS. rappresenteranno agli esperti che tale esigenza può trovare accoglimento soltanto nei limiti dei 10 giorni previsti dal regolamento e che, nel caso ciò non possa avvenire, essi dovranno compiere le valutazioni sulla base degli atti del fascicolo del detenuto.

§ 5. Per garantire l'effettività di quanto disposto nel § 4, l'Ufficio Centrale dei detenuti è informato dalle direzioni o rileverà esso stesso i ritardi dell'ottemperanza segnalandoli all'Ufficio Centrale del Personale ed ai Provveditori.

§ 6. Tenuto conto del ridotto numero di persone interessate, l'Ufficio Centrale dei detenuti, ai sensi dell'art.14 quater O.P., comma 5, continua a designare la sede idonea per il regime di sorveglianza particolare.

§ 7. La direzione dell'istituto mentre si svolge il procedimento, dispone la più opportuna allocazione dei detenuti interessati, in modo che l'applicazione di quanto disposto al § 1 non pregiudichi la sicurezza, l'ordine e la disciplina dell'istituto.

§ 8. Almeno quindici giorni prima dello spirare del decreto, la direzione convoca il consiglio di disciplina integrato che formula il proprio parere, conforme al modello B (allegato 3), circa la proroga del regime di sorveglianza particolare. Il verbale, la relazione comportamentale, e altra documentazione che le LL.SS. ritengano utile, sono trasmessi via fax all'Ufficio Centrale dei detenuti.

§ 9. Le direzioni si astengono dal modificare il regime disposto col decreto applicativo. In casi di assoluta urgenza, eventuali modifiche possono essere disposte dalle LL.SS. solo per il tempo strettamente necessario a fronteggiare la situazione di emergenza dandone comunque tempestiva comunicazione, anche in via breve al magistrato di turno dall'Ufficio Centrale dei detenuti che è delegato con le presente circolare all'eventuale ratifica.

§ 10. L'eventuale ricorso del detenuto al tribunale di sorveglianza contro il decreto applicativo è immediatamente comunicato via fax all'Ufficio Centrale dei detenuti, unendovi schema della memoria difensiva, ai sensi dell'articolo 14 ter, op, comma 4. L'Ufficio Centrale valuta l'opportunità di resistere e approva o integra la memoria, restituendola alla Direzione, perché sia presentata al Tribunale di Sorveglianza.

§ 11. I Signori Provveditori vorranno garantire l'osservanza alle disposizioni sopra impartite.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Paolo Mancuso